

Emergenza sanitaria: gestire una richiesta di accesso agli atti che coinvolge i servizi sociali...

Data: 06/04/2020

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità

Argomenti: [Accesso atti: valutazioni/registri/elaborati/altri atti alunni](#)

Keywords:

#pbb #segnalazione #ptm #procedimento #accesso #data #indagine #servizio #procura #denominare #padre

Domanda

La particolare situazione scolastica e sociale di un alunno è stata segnalata ai Servizi Sociali in modo chiaro e provato, nonché la mancanza di presa di coscienza e responsabilità della famiglia.

Successivamente, a seguito di colloquio tra Servizi Sociali e famiglia, il padre dell'alunno, in data xx marzo, chiede copia della segnalazione fatta dalla scuola, segnalazione che i Servizi Sociali hanno indicato come proveniente dalla scuola.

Nel frattempo, una delle docenti di classe, ha coinvolto di sua iniziativa le Forze dell'Ordine, nonostante le fosse stato detto di ponderare la questione insieme al Dirigente atteso che la cosa era già seguita dai competenti Servizi Sociali, scelta della docente che ha condotto nei fatti ad una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per la quale non è ben chiaro (perché nessuno ad oggi ha informato ufficialmente per scritto la scuola) da chi sia partita la segnalazione, se dai Servizi Sociali o dalle Forze dell'Ordine.

A questo punto ci si chiede se il padre abbia diritto o meno ad accedere alla suddetta relazione e se l'eventuale segnalazione alla PTM sia motivo ostativo (se sì come deve rispondere la scuola).

Ci si chiede anche come ci si debba muovere affinché la scuola abbia conoscenza diretta e ufficiale del fatto che la segnalazione alla PTM sia veramente avvenuta.

Da ultimo, posto che la Segreteria da alcuni giorni è in smart working per emergenza Covid19, si domanda se possa trovare luogo il rinvio dell'accesso agli atti e se sì per quale tempo massimo. Nello specifico nel nuovo Piano del Personale ATA si precisa che nella riorganizzazione del lavoro è stata predisposta l'apertura al pubblico solo per motivi gravi ed eccezionali.

Si ringrazia fin da ora.

Risposta

Si premette che la segnalazione è detenuta dai servizi sociali. Nulla avrebbe impedito a detto ufficio di rilasciare il documento ai sensi della legge n. 241/1990, posto che l'accesso non deve essere necessariamente richiesto alla P.A. che ha confezionato l'atto, ma, al contrario, legittimamente va esercitato nei confronti della P.A. che lo detiene stabilmente o è competente ad adottare il provvedimento finale (testualmente il D.P.R. n. 184/2006).

Fatta questa precisazione, il fatto che una docente abbia disatteso le indicazioni del dirigente - e presumibilmente (il punto non è chiaro) anche del consiglio di classe - e provocato delle indagini, potrà eventualmente rilevare ai fini disciplinari, ricorrendone i presupposti, ma non sembra essere preclusivo rispetto all'istanza di accesso. Allo stato dell'arte, infatti, siamo ancora al sentito dire (la scuola non è informata ufficialmente della pendenza di un procedimento penale) né, pare, i fatti segnalati sembrano poter mettere in discussione lo svolgimento delle indagini. Basti considerare che, ove si fosse trattato di elementi di immediata rilevanza penale, la scuola avrebbe direttamente coinvolto la magistratura (esiste l'obbligo di segnalare i reati procedibili d'ufficio), anziché chiamare in causa i servizi sociali.

In questo quadro, dunque, non sussistono elementi per negare l'accesso sulla base del mero presupposto (ipotetico e astratto) della possibile -ma non certa- apertura di un procedimento penale. Si ricorda, infatti, che la polizia giudiziaria spesso svolge indagini "preliminari" per verificare se la segnalazione ricevuta abbia una qualche consistenza e solo successivamente all'esito di questi accertamenti la procura si determina ad aprire un vero e proprio fascicolo.

Per venire alla questione dell'incidenza sui termini dei procedimenti amministrativi delle misure anti COVID, la redazione ricorda che la norma di riferimento è l'art.103 del D.L. 17/03/2020, n. 18, che recita:

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di

formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Alla luce di quanto precede, la norma sospende i termini (anche interni al procedimento) di tutti i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020. La fattispecie non rientra tra quelle escluse dal comma 4.

Sennonché, la redazione ricorda che l'accesso può essere anche evaso in forma telematica, cosicché lo smart working della segreteria ben potrebbe essere compatibile con l'evasione dell'istanza a prescindere dalla sospensione dei termini per la conclusione del procedimento.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.